

**Partecipate.** Sul territorio

# Compenso unico per chi cumula le cariche sociali

**Stefano Pozzoli**

■ Nelle **società partecipate** dagli enti locali guidate da un consiglio di amministrazione (e non da un amministratore unico) è possibile cumulare le cariche di amministratore e di direttore generale ma non i compensi. Lo ha precisato la Corte dei conti della Calabria che, con il parere del 12 giugno scorso, formulato in risposta a una serie di quesiti posti dal Comune di Reggio Calabria, contribuisce a fare chiarezza su alcune questioni in tema di consigli di amministrazione delle società partecipate.

Il primo tema che viene posto è se nell'omnicomprensività del compenso debba rientrare tutto e quindi anche l'incarico di amministratore delegato e se siano cumulabili funzioni e compensi di amministratore e di dipendente della società (in particolare di direttore generale). Per la Corte, anzitutto, le cariche di amministratore e di direttore generale possono essere cumulate, purché «si riscontri in concreto la presenza di una volontà imprenditoriale autonoma, che si formi indipendentemente dalla volontà dell'amministratore-dipendente». È ammissibile, in sostanza, se vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico.

In merito ai compensi, però, la Corte ritiene che non solo l'omnicomprensività vada comunque rispettata ma che il cumulo non si possa applicare proprio in virtù dell'articolo 2, comma 44, della legge 244/2007, che prevede che «coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici, ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate (...), e che sono al tempo stesso componenti

degli organi di governo (...) sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni». La Corte, quindi, ritiene che la norma non si applichi solo alle amministrazioni centrali ma anche agli enti locali. In sostanza, la Corte interpreta in chiave antielusiva la norma, perché in questi anni si è verificato molto spesso che, a fronte di compensi ritenuti inadeguati, si utilizzasse l'escamotage di nominare direttore generale l'amministratore delegato o il presidente della società, così da aumentare il corrispettivo complessivo.

Inoltre, il Comune ha chiesto alla Corte se il limite quantitativo ai compensi erogabili sia un tetto cumulativo implicito, entro il quale liberamente conformare i corrispettivi dei singoli (quindi anche oltrepassando il tetto previsto per il presidente e per i singoli amministratori), oppure no. La Corte sottolinea che l'articolo unico, comma 725, della legge 296/2006 non configura una soglia indistinta, ma che espressamente prevede un massimale per il presidente e uno per i consiglieri di amministrazione. In sostanza, i giudici calabresi ritengono che lo spirito e la lettera della norma intendano limitare i compensi individuali e non permettano perciò di manovrare i corrispettivi entro un massimo teorico "complessivo". E questo sia che la delibera sia dell'assemblea, sia che venga assunta dal consiglio di amministrazione, come consentito dall'articolo 2389, comma 3, del Codice civile. Da questo punto di vista la Corte dei conti calabrese conferma l'orientamento ligure (sezione Liguria, 63/2011) e contrasta la più datata interpretazione della sezione per il Piemonte (29/2009).

## Doppio chiarimento

### 01 | I RUOLI

La Corte dei conti della Calabria ha chiarito che le funzioni di amministratore delegato e di direttore generale possono essere cumulate all'interno delle società partecipate dove vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico. Ma non è possibile cumulare i compensi

### 00 | LA RIPARTIZIONE

Secondo i giudici calabresi, il limite quantitativo ai compensi non è una soglia indistinta. Al contrario, è previsto un massimale per il presidente e uno per i consiglieri di amministrazione. Non è quindi permesso manovrare i compensi entro un massimo teorico «complessivo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

